

Associazione
INSIEME



A cura di: Marco Mecacci, avvocato del Foro di Firenze

Il Danno morale: Lesione fisica – lesione non fisica

Associazione
INSIEME



INDICE

- 1. LE TIPOLOGIE DI DANNO APPARENTEMENTE “NON FISICO”**
- 2. RICHIAMI AL DANNO PSICHICO NELLA GIURISPRUDENZA ATTUALE**
- 3. IL DANNO ESISTENZIALE NELLA GIURISPRUDENZA**
- 4. RICHIAMI AL DANNO MORALE NELLA GIURISPRUDENZA ATTUALE**
- 5. RIFLESSIONI PERSONALI SU INDIVIDUAZIONE E PROVA DELLE CONSEGUENZE RISARCIBILI NEL CASO DI C.D. “DANNO NON FISICO”**

Associazione INSIEME



1) LE TIPOLOGIE DI DANNO APPARENTEMENTE “NON FISICO”

Sappiamo che il danno all'integrità psicofisica (danno biologico) è una categoria nata negli anni '80 con la sentenza 184/86, recepita da tutta la giurisprudenza, che ha trovato riconoscimento in molteplici disposizioni di carattere normativo, dal codice delle assicurazioni alle norme che regolano la liquidazione degli infortuni.

Sappiamo anche, invece, che le lesioni alla persona non **immediatamente percepibili** o che in apparenza non incidono sul fisico, creano maggiori difficoltà di accertamento e prova perché, nonostante vi siano tante disposizioni di settore, non hanno trovato **definizioni normative**.

Una ricerca, personale e non esaustiva, su alcune leggi speciali fra le più ricorrenti mi ha portato al seguente risultato:

- Il codice del consumo (D.lgs 206/2005) contiene molteplici disposizioni sul diritto al risarcimento **ma nessun riferimento al danno non patrimoniale**, che pure può essere liquidato (ad esempio per l'attivazione di forniture non richieste);
- Il Regolamento UE 679/106 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali prevede all'art. 83 il diritto al risarcimento del “**danno materiale o immateriale**”
- Il codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005) contiene all'art. 138 comma 3 lettera e) un riferimento alla “**la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica**”
- La **legge Gelli** (n. 24/2017), come noto, all'art. 7 fa esplicito **riferimento ai criteri risarcitori indicati dagli articoli 138 e 139** del Codice delle Assicurazioni
- la legge sul **diritto d'autore** (L. 22/04/1941 n. 633), all'articolo 158, prevede il diritto al risarcimento dei **danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.**
- Il codice del turismo (D.lgs. 79/2011) contiene molteplici disposizioni sul diritto al risarcimento, senza alcun riferimento al danno non patrimoniale, pur essendo pacifico che ad esempio il danno da vacanza rovinata abbia una componente non patrimoniale (“**irripetibilità dell'occasione perduta**” (art. 46);

Associazione
INSIEME



Nessuna di queste disposizioni fornisce una qualsiasi definizione, pertanto dobbiamo ricorrere - a livello normativo - all'art. 2059 c.c. e all'art 185 c.p., che entrambi parlano di “danno non patrimoniale”.

Per motivi di sintesi e di coerenza con l'oggetto della relazione, non tratterò di alcune categorie di danno «non fisico» come il danno all'immagine, sia della persona fisica che della persona giuridica (pubblica o privata), perché si tratta di aspetti che riguardano la **percezione esteriore** del soggetto leso, nel suo aspetto per così dire “esterno” (discredito, cattiva fama), mentre l'oggetto dei nostri incontri riguarda il danno interiore patito dalla persona.

Fra l'altro su alcune specifiche materie, come il danno all'immagine subito dalla pubblica amministrazione, pendono veri e propri intrecci normativi (art. 17 comma 30-bis d.l. 78/2009 o art. 55 quater comma 3-quater D.lgs 165/2001) e questioni giurisprudenziali complicatissime, soggette alla giurisdizione della Corte dei Conti, sulle disposizioni applicabili e sulla natura del danno, se patrimoniale o non patrimoniale, se danno evento o danno conseguenza

Associazione
INSIEME



Premesso questo, le più importanti categorie di danno alla persona “non patrimoniale” nate dalla generalissima definizione dei codici, individuate dall’evoluzione giurisprudenziale e rimaste tuttora attuali, a mio avviso sono tre: il c.d. danno psichico, il danno esistenziale e il danno morale.

Neanche di queste tipologie esiste definizione normativa; pertanto occorre individuarle sulla base delle fattispecie concrete.

Mi limiterò a dare le definizioni attuali, per poi analizzare i contenuti dei singoli istituti alla luce della giurisprudenza attuale.

All’esito mi permetterò alcune riflessioni, che ho sviluppato all’esito di indagini del tutto personali.

Associazione INSIEME



DANNO PSICOLOGICO / PSICHICO

È un danno **biologico** di natura “mentale” (psichica), che deriva da una patologia conseguente a un fatto illecito imputabile a responsabilità di terzo. Le conseguenze riguardano la **dimensione interiore dell’individuo**, e spesso non hanno ripercussioni immediatamente visibili sulla persona, ma possono essere individuate da chi ha competenze idonee a riconoscerle.

Si può pensare all’ansia, alla depressione, o all’insonnia, che il danneggiato sviluppa a seguito dell’evento traumatico.

La patologia, può avere carattere temporaneo o determinare effetti permanenti, ed è suscettibile di accertamento medico legale. Questo, rende possibile verificare l’entità della menomazione e da lì determinare il quantum risarcibile.

La quantificazione deriva dalla valutazione eseguita dal giudice nella fase istruttoria ed è compiuta grazie ai parametri disposti dalle tabelle per la quantificazione del risarcimento.

Sulla quantificazione e l’individuazione del risarcimento, mi limito a queste osservazioni generiche e volutamente incomplete perché già oggetto di trattazione nel precedente incontro e destinate ad essere riprese presente e in quelli futuri, da parte di altri relatori.

Associazione **INSIEME**



In modo estremamente schematico mi limito ad osservare che il danno psichico si manifesta in una **alterazione della “integrità intellettuale”**, ovvero una modificazione qualitativa e quantitativa delle componenti primarie psichiche, come le funzioni mentali primarie, l’affettività, i meccanismi difensivi, il tono dell’umore, le pulsioni.

Il danno psichico può avere caratteri costanti nel tempo (ad esempio aspetti depressivi che incidono sul tono dell’umore) oppure rimanere latente e scatenarsi al verificarsi di eventi – anche apparentemente insignificanti – che divengono fattori scatenanti dell’episodio (triggers).

Ad esempio è notorio che la percezione di un certo tipo di rumore in chi soffre di PTSD (disturbo post traumatico da stress), perché reduce da zona di guerra, può generare ansia o conseguenze psicologiche anche di carattere non transeunte.

Lo stesso meccanismo si può verificare quando la vittima di eventi traumatici, anche meno estremi o comunque individuali, si trovi a «rivivere» il trauma.

Associazione **INSIEME**



DANNO ESISTENZIALE

A differenza del danno psichico, il danno esistenziale non riguarda una patologia direttamente insorta a carico del danneggiato, ma attiene alle conseguenze che costui ha subito e subisce nella vita quotidiana a seguito dell'illecito altrui.

La definizione è piuttosto “scivolosa” perché guarda più agli effetti che alle cause; si parla di danno esistenziale quando cambia la vita quotidiana, quando il leso ha mutato le proprie abitudini di vita, in conseguenza di quanto ha subito.

Il danno esistenziale può sussistere senza che questo comporti una patologia, almeno immediatamente valutabile, ed è tale quando si determina attenzione ridotta per le attività sociali, quando si verificano problematiche nella vita di coppia, atteggiamenti pessimistici verso il futuro, o in generale apatia e insensibilità.

In questi casi non siamo di fronte a una componente del danno biologico, ma secondo una parte della giurisprudenza a una tipologia autonoma, che giustifica la liquidazione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento.

Associazione
INSIEME



DANNO MORALE

Diverso dal danno psichico e dal danno esistenziale, il danno morale può essere inteso, in linea del tutto generale, come la “tristezza” che si genera a seguito dell'evento patito sia esso «fisico» o meno. Sebbene il danneggiato non abbia riportato una patologia psichica autonoma e sebbene non abbia modificato in modo sostanziale le abitudini di vita, in lui sussiste uno stato di sconforto, abbattimento e insofferenza per quanto ha subito.

Si tratta, quindi, di sofferenza interiore (come il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) che rimane autonoma rispetto ad ogni altra voce.

Si ritiene che il danno morale non possa essere incorporato nel danno biologico, perché è una sofferenza di natura completamente **interiore e non relazionale**.

Come tale, è ritenuto meritevole di un risarcimento aggiuntivo, che va oltre la personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico relazionali della vita individuale.

Associazione
INSIEME



2. IL DANNO PSICHICO NELLA GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza riconosce il danno psichico qualificandolo, genericamente, come “sofferenza soggettiva”, senza dare definizioni diverse dalla patologia riscontrata nel caso concreto. Infatti, sempre con approccio molto pragmatico, ritiene che la sofferenza psicologica divenga danno psichico e assuma il carattere di un vero e proprio danno biologico quando sia tale da poter essere **accertata** (Cassazione Civile Sez. III, ord. n. 10787 del 22/04/2024)

In questa ordinanza, che fa seguito a un indirizzo costante (Cass. Civ. 13547/2009), la Cassazione ribadisce che, quando la sofferenza soggettiva così rilevante da poter essere accertata dalla tecnica medico legale, **non si tratta di un generico "danno morale», ma di un vero e proprio danno biologico** che diviene parte della componente primaria del danno non patrimoniale .

La prima conseguenza pratica è che, trattandosi di una componente interna al danno biologico, ci troviamo di fronte a una lesione che fa parte dell’aspetto dinamico relazionale (art. 139 comma 2 Cod. Ass.), che per definizione è suscettibile di accertamento medico legale.

Associazione
INSIEME



La seconda conseguenza pratica è che il danno biologico psichico, secondo questa valutazione, può concorrere e non sostituirsi alla c.d. personalizzazione, che è un **importo aggiuntivo** diretto a maggiorare il risarcimento in presenza di conseguenze straordinarie arrecate dalla lesione ad un determinato danneggiato.

La giurisprudenza riconosce in casi limitati la personalizzazione, in realtà spesso qualificandola come "danno morale».

Le ultime pronunce ritengono il danno personalizzabile solo in presenza di *"circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegare dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età"*.

In quel caso, *"è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione in relazione ad alcune sue, del tutto peculiari e irripetibili, caratteristiche individuali"* (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/07/2024, n. 21062).

Associazione INSIEME



2. IL DANNO ESISTENZIALE NELLA GIURISPRUDENZA

Inizialmente ipotizzato negli scritti di Paolo Cendon, il danno esistenziale, ha trovato il suo storico riconoscimento all'inizio degli anni 2000, più precisamente nella torrida estate del 2003, prima con le prime «sentenze gemelle» (**2 sentenze**) della cassazione, n. 8828 e 8827 del 31 maggio 2003 e poi con la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 233 dell'11 luglio 2003.

Leggiamo - oggi, **nel 2024** - questa affermazione delle sentenze gemelle: «*in presenza di una lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti il risarcimento del danno non patrimoniale non è soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'articolo 185 c.p.*» (Cass. 8828/2003).

Oggi l'affermazione ci pare scontata, ma nel 2003 non lo era affatto, tanto da essere seguita, a breve distanza, dalle altre note parole della Corte Costituzionale: «**un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059** cod. civ., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona».

Nel 2003 il danno esistenziale venne qualificato come «*danno da lesione derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona*» per essere poi essere **quasi archiviato** dalle seconde sentenze gemelle di San Martino dell'11 novembre 2008 (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 – 975) (**4 sentenze**), che dettero una nuova sistemazione alla materia ritenendo che il danno esistenziale fosse una categoria che trovava accoglimento all'interno dei diritti costituzionalmente garantiti.

Associazione INSIEME



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net



In concreto, dal risarcimento degli effetti del danno si passò **al risarcimento dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata**, ritenendo meritevoli di tutela tutte quelle lesioni ai diritti inviolabili della persona umana, da verificare attraverso una lettura combinata dell'art. 2059 c.c. con la i principi della Carta costituzionale.

Correttamente, le sentenze di San Martino del 2008, affermarono che se fosse stata confermata la categoria del danno esistenziale, si sarebbe corso il rischio di confondere l'art. 2059 c.c., che a giudizio delle Sezioni Unite aveva carattere tipico, con l'art. 2043 c.c. che, «per definizione» (qualunque fatto...) ha carattere atipico.

In pratica, il danno esistenziale non poteva trovare riconoscimento nell'ordinamento perché non tipico, in contrasto con la lettera dello stesso art. 2059 c.c..

Tuttavia, il **danno esistenziale non è completamente sparito**, perché è ricomparso ad esempio con la sentenza della cassazione n. 19963 del 30 agosto 2013. In questo caso, in presenza di un soggetto macroleso, la cassazione ha ritenuto che la mera liquidazione del danno biologico operata dalla corte di merito « non sia tale da determinare l'integrale ed equa rideterminazione del danno» Per la Corte il criterio di liquidazione deve essere rivisto in presenza di un soggetto *«cranioleso, emiplegico e con paresi facciale sinistra, non autosufficiente e che necessiti di diuturna assistenza, come ampiamente documentato in atti. Su tale punto la motivazione appare all'evidenza illogica e insufficiente e lesiva del diritto al risarcimento integrale del danno da perdita della vita di relazione (esistenziale) che è una componente del danno biologico ma che appartiene anche alla esplicazione della vita attiva e sociale, che viene ad essere totalmente disintegrata»*.

Da ultimo, invece con la **sentenza n. 13786 del 17 maggio 2024**, la Corte di Cassazione, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, ha escluso che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca. Vedremo poi, che non sempre la pensa così la giurisprudenza di merito.

Associazione
INSIEME



4. IL DANNO MORALE NELLA GIURISPRUDENZA ATTUALE (CENNI)

La definizione ho anticipato sopra deriva da Cass. Civ., Sez. III, Ord., 21 settembre 2023, n. 26985:

*“il danno morale consiste in uno **stato d’animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali** della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è **insuscettibile di accertamento medico-legale**, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico».*

Nello stesso senso si pone la sentenza n. 20661 del 24 luglio 2024, con cui si precisa che:

- a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
- b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
- c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
- d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.

Associazione
INSIEME



Nel determinare i criteri di liquidazione del danno morale, la sentenza n. 20661/2024 specifica come *“la modalità di liquidazione del danno morale come **frazione quantitativa del danno biologico** abbia ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell’art. 138 del D.lgs. n. 209/2005”*.

Da tale ragionamento la Corte fa discendere la legittimità di quanto previsto dall’art. 138 **comma 2 lettera e)** del Codice delle Assicurazioni, che fa riferimento *«alla componente del danno morale»* e prevede che possa essere *«incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione»*.

In sintesi, sembrerebbe che il danno morale potesse essere liquidato incrementando in via percentuale il danno biologico.

Tuttavia questa operazione non piace del tutto alla giurisprudenza, soprattutto quando **esiste un evidente iato fra la consistenza del danno biologico e la sofferenza morale derivata dal fatto illecito**.

Quando cioè il danno biologico è lieve ma la sofferenza derivante dall’aver subito un fatto che avrà conseguenze per tutta la vita, o comunque con caratteristiche non superabili, oltrepassa la lesione fisica.

Associazione
INSIEME



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net



Uno dei molteplici esempi è dato dal **Tribunale di Firenze, 11 giugno 2024**, che con riferimento alla contrazione in ospedale di epatite C (HCV) ha ritenuto, a fronte di lesioni lievi (5%), di liquidare un importo autonomo e sganciato dalla percentualizzazione a titolo di danno morale.

*«Si liquida dunque all'attrice la somma di euro 50 mila omnia, considerate euro 6.575,00 a titolo di danno biologico e liquidato il resto a titolo di **danno esistenziale, relazionale e morale**; si precisa infatti che in questo caso non sarebbe equo concedere un danno morale e dinamico relazionale come incremento del punto tabellare biologico perché **si tratta di danni del caso concreto che si fondano sull'aver contratto una malattia infettiva con forti limitazioni personali; dunque questi danni non sono per nulla proporzionali all'entità del danno conseguenza patito sul versante biologico**, per cui accanto ad un danno biologico che attualmente è del 5% ma che è stato in passato più significativo, è comunque stato elevato il danno dinamico relazionale e morale».*

In questo caso, il giudice è ben consapevole che alla fattispecie concreta si applicherebbero le tabelle previste per la liquidazione dei danni di lieve entità, richiamate anche per le questioni sanitarie dalla legge Gelli, ma non è convinto che questo semplice richiamo normativo sia sufficiente liquidare una percentuale del danno biologico, che darebbe un risultato risibile

Associazione INSIEME



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net



Inoltre, sempre per limitarci a considerazioni per forza di cose generiche, esistono innumerevoli fattispecie in cui il soggetto viene moralmente leso senza alcuna conseguenza fisica, ma che tuttavia arrecano indubbiamente un danno non patrimoniale

Ha fatto notizia, di recente, una pronuncia emessa dal dott. Damiano Spera, che ha condannato una madre che aveva segretamente disperso le ceneri del marito, celando la circostanza alla figlia.

La madre è stata condannata dalla X sezione del Tribunale civile di Milano a risarcire 50.000 euro per “danni non patrimoniali”, evidentemente di carattere morale.

Nella sentenza si sottolinea che il diritto di accesso al luogo di sepoltura e il rispetto delle volontà del defunto sono essenziali per garantire la libertà religiosa e la dignità individuale.

La liquidazione ha indubbiamente seguito criteri equitativi che sicuramente sono stati oggetto di adeguata ponderazione, ma che al momento non mi sono noti.

Tuttavia, è innegabile non riflettere sul fatto che, seppure in una fattispecie così particolare e al limite del singolare, i criteri per quantificare il risarcimento potrebbero variare da giudice a giudice, sulla base non solo della comune esperienza, ma anche in ragione della sensibilità personale del chiamato a decidere e allo *status* emotivo in essere al momento della decisione.

Come non riflettere sul fatto che un giudice - correttissimo e incorruttibile - che da poco abbia subito un lutto, potrebbe, in questa come in altre fattispecie - decidere in modo profondamente diverso, da uno che invece sia divenuto padre o nonno da poco?

La componente emotiva è inevitabile per chiunque.

Associazione INSIEME



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net



Senza alcuna intenzione di divagare, cito un passo da un articolo del dott. Claudio Castelli (*), che a sua volta riporta i dati di un noto testo di psicologia comportamentale di Thaler - Sibony - Sustain (*Rumore*, Milano 2021) e uno storico intervento di Marvin E. Fraenkel, avvocato, giudice e autore (**).

“Alcuni esempi citati in un recente studio, tutti condotti in altri Paesi e sia pure riguardanti il settore penale, dove più ampia è la discrezionalità, pongono davvero molti interrogativi.

Così da una ricerca condotta negli Stati Uniti di America: «Per esempio si è scoperto che i giudici sono più propensi a concedere la libertà condizionale all'inizio della giornata o dopo la pausa pranzo che non immediatamente prima di una pausa. Un giudice affamato è più severo».

Mentre «L'analisi condotta su sei milioni di sentenze formulate da giudici francesi nell'arco di dodici anni ha dimostrato che questi sono più clementi con gli imputati nel giorno del loro compleanno» (degli imputati).

Ricerche condotte in diversi paesi e che hanno riguardato il settore penale, tutte inevitabilmente datate: il problema venne portato nel dibattito pubblico dal giudice americano Marvin Frankel nel 1973”.

(*) “Giustizia Predittiva” in <https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-predittiva>

(**) M.Frankel, *Criminal Sentences: Law Without Order*, Hil and Wang, New York 1973.

Associazione
INSIEME



5. RIFLESSIONI PERSONALI SU INDIVIDUAZIONE E PROVA DELLE CONSEGUENZE RISARCIBILI NEL CASO DI C.D. “DANNO NON FISICO”

Abbiamo visto che l'accertamento della **lesione fisica** richiede verifiche di natura medico - legale, spettanti al consulente, dalle quali si può accertare l'esistenza di un danno all'integrità; sul danno si possono fare questioni, ma limitate al merito (ad esempio la quantificazione).

Abbiamo esposto che la verifica della lesione di carattere C. D. “non fisico” cioè non immediatamente valutabile a livello probatorio, è più difficile e meno garantita, sia per per il responsabile del danno che per la quantificazione del risarcimento.

Se infatti è agevole dedurre e poi verificare l'esistenza di una lesione in presenza di elementi oggettivi (referti e certificati medici, esiti diagnostici o anche - abbiamo visto - documenti attestanti danni psichici), è meno facile individuarla quando non vi sono dati che attestano in modo immediatamente quantificabile l'entità del trauma conseguente all'illecito.

Abbiamo visto che una tipologia, la **lesione psichica**, fa ormai parte del danno biologico e che pertanto il suo accertamento è relativamente agevole in presenza di elementi di carattere obiettivo che attestino l'esistenza del danno.

Associazione **INSIEME**



Tuttavia, danno psichico a parte, esistono **anche attività illecite che non incidono in modo evidente e immediatamente apprezzabile sul fisico di chi subisce il comportamento** ma che – indubbiamente - possono avere i medesimi effetti, se non peggiori, sulla persona modificandone l'esistenza o influire sul suo stato d'animo.

Si tratta però di danni, come il danno morale, che cagionano uno stato di sofferenza interiore **sganciato dall'aspetto dinamico relazionale**, quello relativo alla "vita ordinaria" e alla "socialità" del danneggiato; danni che **non sono oggetto, secondo la giurisprudenza attuale, di accertamento medico-legale**

La depressione, l'ansia o il terrore improvviso che possono seguire a un maltrattamento prolungato o a un sequestro di persona, la consapevolezza di avere contratto una malattia che non guarirà, o il dolore che fa seguito a un tradimento della fiducia, possono determinare stati emotivi negativi ben superiori a quelli conseguenti a un infortunio o a una patologia, anche grave.

Associazione INSIEME



Articolo 24

Gruppo di Studio Penale e Civile

www.articolo24.net



Infine, esistono attività lecite, talora volontariamente poste in essere dal soggetto che ne riceve le conseguenze, sia immediatamente valutabili che non immediatamente valutabili, che sono idonee ad influire sulla sua persona e determinare le medesime conseguenze.

Ad esempio, l'abuso di sostanze, il dover partecipare a una guerra, l'autolesionismo o anche, più banalmente, l'aver assistito a un film dell'orrore o essersi trovati ad assistere, per caso, ad una scena raccapricciante.

Si può dire che la lesione «non fisica», *c'è ma* (almeno in apparenza) *non si vede*

Chiediamoci ora che accade in presenza di annullamento della personalità o della libertà, come nei casi – gravissimi – di riduzione in schiavitù o sequestro di persona. È vero che si possono individuare conseguenze di carattere psichico che costituiscono danno biologico, ma come si può quantificare con precisione, al di là del ricorso al “fatto notorio”, (come afferma la giurisprudenza) la conseguenza “esistenziale” o “morale” subita dalla vittima.

Non lo possiamo fare probabilmente perché forse, a mio avviso, **non siamo ancora pronti** a comprendere che in tutte le fattispecie, la lesione ha **SEMPRE natura “fisica”, cioè ha effetti sullo stato di salute o quantomeno di benessere individuale della vittima.**

Associazione
INSIEME



Per motivare questa mia ipotesi mi permetto di fare alcuni cenni a risultati raggiunti da alcuni recenti studi delle neuroscienze
Nel 2024, un ricercatore (dr. Nico Dosenbach), assieme ad altre persone e sotto la supervisione del dr. Joshua Siegel, ha fatto da cavia e ha sperimentato le conseguenze di un fungo allucinogeno sulle proprie reti neurali (1).

Assunta la sostanza, il ricercatore si è sottoposto a scansioni cerebrali ad altissima definizione (risonanza magnetica funzionale o fMRI) che hanno mappato lo stato delle sue connessioni neuronali, prima, durante e dopo l'assunzione della sostanza allucinogena.

Il risultato è stato molto soddisfacente perché ha permesso di confermare molte ipotesi che immaginavano la plasticità del cervello umano, cioè la capacità di adattarsi e cambiare a fronte di eventi che influivano sulla sua ordinaria funzionalità.

In pratica, le scansioni ad altissima definizione delle reti neurali hanno dimostrato che il cervello, sottoposto ad esperienze intense che modificano, anche se temporaneamente, il suo ordinario funzionamento, riesce a fare fronte agli eventi modificando il percorso delle reti neurali. Si verifica una **desincronizzazione**, cioè un estraniamento, che poi riprende.

(1) <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07624-5>

Associazione
INSIEME



Dalla **desincronizzazione delle reti cerebrali neurali**, gli scienziati hanno dedotto che gli effetti della psilocibina, come già ipotizzato in passato, possono essere utili al trattamento di dipendenze, depressione o disturbi da stress post-traumatico. È risultato accertato, infatti, che le reti neurali subiscono conseguenze e conservano la memoria degli eventi di cui sono vittima, soprattutto quando vengono influenzate dalle emozioni negative.

In concreto, si riesce a comprendere quando a seguito di eventi (anche traumatici) sono state modificate le reti funzionali del cervello.

Infatti, dopo aver perso la sincronizzazione, la rete si è ristabilita quando gli effetti acuti della droga si sono esauriti, ma sono **rimaste piccole differenze** rispetto alle scansioni pre-psilocibina per settimane.

La rete in modalità predefinita è rimasta stabile, invece, nel c.d. campione di controllo, persone che avevano ricevuto un placebo (metilfenidato).

Associazione
INSIEME



La conferma che un evento esterno (in questo caso pilotato) può modificare le reti neurali mi fa riflettere perché, forse, conferma ciò che “col senno di poi” ci sembra “ovvio”.

Ovvero che è **a causa della plasticità delle reti neurali**, che le conseguenze di eventi illeciti di carattere “non fisico”, non solo possono influire in modo permanente sulla psiche (danno psichico), ma possono alterare la quotidianità (danno esistenziale) o possono indurre emozioni negative non transeunti (danno morale).

Queste alterazioni, al pari degli altri aspetti che modificano la psiche, non derivano da elementi impercettibili, imponderabili, o da fatti soprannaturali, ma sono ben presenti, a livello “fisico” nelle reti neurali, che li recepiscono, anche se poi si adattano alla nuova situazione e sembra che non vi siano effetti permanenti sulla persona.

La conseguenza è che se tali effetti derivano da fatto illecito imputabile a responsabilità altrui, ci troviamo di fronte a una lesione sicuramente “fisica”, che potrà e forse dovrà essere oggetto di prova e di successiva valutazione da parte del giudice.

Associazione
INSIEME



Oggi, per il danno psichico l'accertamento è relativamente agevole perché l'indagine del consulente va ad individuare gli aspetti più ingenti della lesione.

Il danno psichico è comunemente verificato con l'esecuzione di accertamenti specialistici di carattere psichiatrico, ma non strumentale.

Tuttavia, questi (relativamente) nuovi strumenti diagnostici come la Risonanza Magnetica Funzionale (o FMRI) potranno forse, sia individuare meglio la presenza di danni psichici sia "individuare" danni "moralì" o "esistenziali" derivanti dall'illecito.

La scansione ad altissima definizione delle aree cerebrali potrà permettere di verificare in modo inequivocabile se vi è stato un cambiamento ("danno") e come questo può influire sulla personalità e sul comportamento del soggetto leso, rendendo accertabili e trasformando in "danno psichico" (o morale) voci di danno in precedenza lasciate a sistemi di prova molto meno accurati, come quelli attualmente in corso.

Associazione
INSIEME



In questa prospettiva, l'accertamento strumentale potrebbe anche essere utile ad individuare dei **controlimiti** alla tendenza alla vittimizzazione indiscriminata, intesa come esagerazione delle conseguenze subite ed alla eccessiva medicalizzazione del soggetto che è stato vittima del fatto illecito.

La vittimizzazione esagerata, è stata oggetto di studi psicologici che hanno evidenziato la tendenza, nei paesi occidentali, a **medicalizzare e a proiettare all'esterno, spesso attribuendo la responsabilità a terzi**, ogni evento negativo della vita.

Ancora, si è evidenziata la tendenza all'esagerazione del danno e alla creazione di categorie, del tutto prive di riscontri scientifici, che teorizzano la c.d. "irreversibilità" dell'abuso subito (1), anche quando si tratta di fatti episodici o di scarsa incidenza sulla personalità.

1) V. Furedi Frank, *Contro la Psicologia: come la deriva terapeutica rende vulnerabili individui e società*, Milano 2004, edizione digitale 2023 p. 193

Associazione INSIEME



In realtà, non possiamo dire, sulla base degli studi e della pratica professionale, che la giurisprudenza e la dottrina non abbiano mai affrontato queste tematiche, perché è ben noto che il danno debba consistere in un *“risultato materiale o giuridico in cui si concreta la lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile”* (2), o per dirla con la giurisprudenza, che può sussistere solo la *“risarcibilità delle **offese serie o non minime**, di per sé idonee a superare il limite della tollerabilità civile”*, come già osservavano le Sentenze di San Martino del 2008.

Tuttavia, è a mio avviso indubbio, che ricorrendo - in via al momento ipotetica - a simili accertamenti, si passerebbe dall'area dell'opinabile derivante dall'*id quod plerumque accidit* e dai fatti notori, a elementi concreti oggetto di approfondimento diagnostico.

2) C.M. BIANCA, Diritto civile, Milano, 1994, V, 112.